

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

DIRITTO ANNUALE 2023

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio Frosinone Latina fornisce di seguito le informazioni utili per effettuare il pagamento del diritto annuale 2023, che è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i..

Termine di pagamento del diritto annuale

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con il termine del versamento del primo acconto delle imposte. Nella maggior parte dei casi è il

30 giugno 2023*

E' possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

* se sabato/festivo spostare al primo giorno feriale successivo

Quanto pagare

Per l'anno 2023, gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli stabiliti per il 2022 a parità di fatturato e condizioni.** Poichè il Decreto ministeriale, con il quale è stata autorizzata la consueta maggiorazione del 20% deliberata dal Consiglio Camerale, è stato pubblicato in data 17 aprile 2023, le imprese che, in fase di iscrizione nel periodo 01° gennaio-17 aprile 2023 hanno versato un importo inferiore a quanto indicato nella tabella seguente ovvero senza l'applicazione della maggiorazione del 20%, dovranno corrispondere la differenza entro il termine per il 2° acconto delle imposte (di norma 30 novembre 2023).

**Nota ministeriale n. 339674, dell'11/11/2022 e Decreto MIMIT del 23/02/2023

Di seguito si forniscono le informazioni utili per le imprese/soggetti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Si fa presente che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

IMPRESE - SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE – REA

Entro il 30 giugno 2023 tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese ed i Soggetti REA sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa con i seguenti valori, già comprensivi della riduzione ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e della successiva maggiorazione prevista dal D.M. 23 febbraio 2023*:

IMPRESE – SOGGETTI REA	DIRITTO ANNUALE DOVUTO	
	PER LA SEDE LEGALE*	PER OGNI UNITA' LOCALE**
Imprese individuali (agricoltori, artigiani, piccoli imprenditori, etc.)	€ 52,80 (da arrotondare)	€ 10,56 (da arrotondare)
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 66,00
Soggetti iscritti solo al REA (associazioni, persone fisiche diverse dalle imprese individuali)	€ 18,00	

* Importo ottenuto dalla riduzione del 50% degli importi del 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e dalla successiva maggiorazione del 20% prevista dal D.M. 23 febbraio 2023 per il finanziamento di progetti strategici.

** pari al 20% del tributo dovuto dalla sede legale, importo già comprensivo della maggiorazione deliberata dalla CCIAA.

In casi di eventuali Unità Locali/Sedi secondarie

All'importo determinato per la sede legale bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell'importo base del primo scaglione di fatturato (ovvero 120,00 euro- importo già ridotto).

Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria.

Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24 in un altro rigo, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria e applicare l'importo della maggiorazione che la singola Camera di Commercio ha deliberato. Le Unità Locali/sedi secondarie e la rispettiva maggiorazione sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti Unità Locali al primo gennaio 2023 le Unità locali iscritte nel 2023 devono pagare all'atto dell'iscrizione o entro 30gg dalla data della domanda di iscrizione. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

Come versare

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, tra:

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**

Informazioni utili:



ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI!

Il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente con modello F24 e non con bollettino di conto corrente postale. Nel caso in cui si dovessero ricevere comunicazioni dubbie si potrà accertare la veridicità e la provenienza delle stesse contattando direttamente l'Ufficio Diritto Annuo. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito camerale. Per saperne di più l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha predisposto un utile vademecum reperibile anche sul sito www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide



CONTATTI

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito <https://www.frlt.camcom.it/> oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuale dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il lunedì ed il mercoledì anche dalle 15:45 alle 16:45: ☎ 07736721 e digitare il n.ro Ufficio "2"; 0773672267-300 07752751, 0775275254, email dirittoannuo@frlt.camcom.it (se si usa una email ordinaria); PEC dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it (se si usa una PEC).



PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni.



CALCOLO ON LINE DEL DIRITTO ANNUALE E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Anche per l'anno 2023 collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it si può procedere a calcolare agevolmente l'esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale.



PER L'AMBIENTE

Se non occorre, si eviti di stampare la presente informativa per limitare il consumo di carta.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI													
codice ente/ codice comune	trib. mens. Stato	trib. mens. Acc.	trib. mens. Solido	trib. mens. sussidi	codice tributo	rateazione/ mese vit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
LT*					3850		2023	IMPORTO					
								TOTALE	G	IMPORTO	H	SALDO (G-H)	IMPORTO

*Relativamente alla competenza territoriale della nuova Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina il codice Ente locale è quello della sede legale, ovvero "LT"; in ogni caso le imprese localizzate nel territorio della provincia di Frosinone possono ancora utilizzare il codice ente locale "FR".

SCADENZE IN SINTESI

(se sabato o festivo spostare al giorno feriale successivo)

30 giugno 2023**	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2023 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
30 giugno 2023*	Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2022 con ravvedimento operoso al 6% per coloro che non erano soggetti agli I.S.A. oppure entro un anno dalla scadenza per il pagamento del 1° acconto delle imposte, se diversa dal 30 giugno 2022.
30 luglio 2023 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)***	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2023 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo . Eventuali proroghe verranno rese note sul sito https://www.frlt.camcom.it/
30 novembre 2023 ****(entro il termine del pagamento del secondo acconto delle imposte)	Ultimo giorno (per le imprese e/o unità locali di nuova iscrizione) per pagare l'integrazione relativa alla maggiorazione del 20% non versata all'atto dell'iscrizione nel periodo 01/01/23-17/4/2023

Distinti saluti.

** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. **Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo**

* Ovvero entro un anno dalla violazione ai sensi del DM n. 54/2005

*** Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo. Ai sensi dell'art. 3 quater D.L. n. 16/2012 come modificato dalla Legge n. 44/2012 tutti gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20 comma 4 del D.Lgs n. 241/1997 che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

**** Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 2° acconto delle imposte di norma è il 30/11 dell'anno di riferimento